



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- COLAIANNI NICOLA Presidente
- LUPI ANDREA Relatore
- SCALISI ANTONINO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso la pronuncia sentenza n. 514/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
VIA IPPOLITO NIEVO 36 00153 ROMA

proposto dagli appellanti:

[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRES-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 4880/2019

UDIENZA DEL

06/07/2020 ore 11:31

N°

2694

PRONUNCIATA IL:

6/7/20

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/09/20

Il Segretario

[Signature]

Svolgimento del processo

Preliminarmente il Collegio dà atto che l'udienza si svolge in camera di consiglio con collegamento da remoto mediante idoneo applicativo Teams che sostituisce e integra al suo interno le funzionalità del client Skype for Business, in quanto nessuna delle parti, pur preventivamente e specificatamente interpellata al riguardo con avviso notificato via pec, ha formulato espressa richiesta di trattazione dell'udienza in modalità diversa.

Invero si rammenta che, al processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile la modalità prevista della *"trattazione scritta"* (art. 83, comma 7, lettera h) d.l. n. 18/2020, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e mod. dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28), in forza di quanto disposto dall'art. 83 comma 21 D.L. 18/2010 in via emergenziale e corrispondente a quanto previsto in via ordinaria dall'art. 33 d. lgs. 546/1992. Il rito camerale non partecipato garantisce il contraddittorio, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost., grazie alla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie illustrative e brevi repliche scritte in funzione delle difese svolte dalla controparte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio a mente dell'art. 32 d. lgs. cit.

Peraltro, il principio di pubblicità dell'udienza, pur di rilevanza costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di *"particolari ragioni giustificative"*, ove *"obiettive e razionali"* (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), tra le quali quelle, del pari costituzionalmente rilevanti e recepite infatti nell'art. 83 d.l. cit., di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo anche nell'attuale situazione di emergenza per la tutela della salute.

Ciò in conformità all'art 32 della Costituzione che nel definire la salute *"diritto fondamentale dell'individuo"* afferma l'inequivocabile dovere della Repubblica di tutelarla, sia in relazione alla posizione soggettiva del singolo, sia in riferimento al più generale interesse della collettività.

Relativamente al merito del giudizio si rileva quanto segue.

La ██████████ propone appello avverso la sentenza, n. 514/2/19, con la quale la CTP di Roma ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento per omesso versamento Ires relativamente all'anno d'imposta 2012.

La Commissione ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che non vi fosse per l'amministrazione l'obbligo di instaurare il contraddittorio perché con l'avviso di

accertamento non è contestato l'abuso del diritto, abuso che è stato contestato con l'avviso riguardante l'anno d'imposta 2010. Nel merito, la Commissione condivide le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento del giudizio di abusività dell'operazione di acquisto e di rivendita di quote, se non altro perché l'acquisto del 3% del pacchetto azionario della [REDACTED] dal precedente proprietario è avvenuta ad un costo fuori mercato.

Con l'appello la contribuente lamenta l'omessa motivazione da parte della CTP in ordine alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento per il 2010 stante il rapporto di pregiudizialità di quest'ultimo con l'avviso oggetto di questo giudizio.

Insiste inoltre per la nullità dell'avviso per mancanza del contraddittorio ovvero perché l'ufficio nell'avviso non espone le ragioni per le quali i chiarimenti, che la società ha fornito nel corso del contraddittorio relativamente al precedente avviso, non sarebbero accoglibili.

Nel merito l'appellante insiste per la non elusività dell'operazione che aveva una sua sostanza economica e che, a seguito dell'atto di acquisto delle azioni si è realizzato il loro effettivo trasferimento dalla persona fisica dello [REDACTED] alla società.

Si è costituita l'agenzia che insiste per il rigetto del gravame.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado di cui condivide le motivazioni.

Occorre innanzitutto ribadire l'insussistenza delle condizioni per la sospensione di questo giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc in attesa della conclusione del giudizio relativo all'annualità 2010, trattandosi appunto di annualità d'imposta differenti e di differenti tipi di accertamento.

Va confermata altresì la statuizione riferita all'insussistenza dei presupposti per affermare l'obbligatorietà del contraddittorio in relazione all'oggetto del giudizio

perché l'accertamento del maggior reddito Ires per l'anno 2012 è stato effettuato ai sensi degli articoli 39 e 40 Dpr 600/1973 per i quali non è applicabile l'obbligo del contraddittorio preventivo. A tal uopo, va rammentato che la Cassazione con due recenti ordinanze (n.6219/18 dep. 14/3/2018 e n.16641/18 dep. 25/6/2018) ha confermato il suo orientamento secondo il quale nella legge italiana l'onere del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario non è generalizzato ma esiste solo per i tributi c.d. *armonizzati* (IVA, accise, imposte sui conferimenti) e a condizione che il contribuente enunci le sue ragioni, mentre per i tributi c.d. *non armonizzati* (IRPEF, IRES, IRAP) sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero prevalentemente per gli accertamenti conseguenti a verifiche effettuate presso la sede del contribuente, ex art. 12 L.212/2000. L'onere del contraddittorio, pertanto, secondo il detto orientamento giurisprudenziale, non sussiste per i c.d. *accertamenti a tavolino*, ovvero per gli accertamenti effettuati negli uffici dell'Amministrazione finanziaria, aventi ad oggetto tributi non armonizzati.

Anche nel merito va confermata la decisione del giudice di prime cure.

In particolare, il Collegio fa proprie le ragioni, esposte nell'avviso di accertamento, per le quali l'ufficio ritiene privo di sostanza economica l'acquisto delle azioni [REDACTED], detenute da [REDACTED], e cioè:

- 1) la non funzionalità dell'acquisto alla successiva operazione di cessione del pacchetto azionario di minoranza alla [REDACTED], avendo già la [REDACTED] il possesso del 67% del capitale;
- 2) l'acquisto del 3 % del pacchetto azionario della [REDACTED] avveniva ad un costo assolutamente fuori mercato come dimostra la realizzazione della successiva minusvalenza, essendo stato il pacchetto valutato in base alla stima del patrimonio della [REDACTED] fatta oltre due anni prima rispetto al contratto di cessione.

L'appello per tali motivi va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite di questo grado di giudizio liquidate nella misura di euro 1.000,00. Raddoppio del contributo unificato.

Roma 6 luglio 2020

Il Relatore



Il Presidente

